

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 07/04/2020

### FATTO

In data 30.12.2014, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con delegazione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 21.08.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo a mezzo pec del 24.01.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di attivazione, di intermediazione, delle spese postali, delle spese di istruttoria, delle commissioni di gestione, nonché l'integrale restituzione della commissione di estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e reiterava le domande.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità delle detrazioni effettuati in sede di conteggio estintivo per le commissioni di gestione; l'infondatezza della richiesta di restituzione della quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle commissioni di intermediazione, degli oneri erariali, delle spese di istruttoria, dei diritti di estinzione, concludendo per il rigetto del ricorso ovvero nel riconoscimento di una somma non superiore all'importo di euro 18,41 offerto in sede di reclamo.

In data 24 marzo 2019, l'intermediario integrava le controdeduzioni con l'allegazione della documentazione al fine dell'esclusione della ripetibilità in conformità delle statuizioni del Collegio di Roma (decisioni n. 2052 e 2055/2020).

## DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*. Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude (art. 3.2) la rimborsabilità di quote delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione, degli oneri erariali e dei costi di intermediazione perché *«maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito»*. Tale clausola, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella riferita decisione, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 *sexies* TUB là dove esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria, delle commissioni di attivazione e della commissione di intermediazione.

Le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono *«dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata»*. La commissione di intermediazione (lett. F del prospetto economico) si riferisce a *«costi di intermediazione dovuti all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso»*. I costi posti dalle predette clausole hanno carattere *up front* al pari delle spese di istruttoria *«dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata»*

In conformità dei recenti orientamenti condivisi dei Collegi, la ripetibilità della commissione intermediario non può essere esclusa mediante la dimostrazione della corresponsione del relativo importo al mediatore, fermo restando che nel caso in esame si è in presenza di una commissione diretta alla remunerazione dell'attività svolta in fase di ottenimento del prestito in virtù di conferimento di incarico - recante la medesima data del contratto di finanziamento - ad un intermediario ex art. 106 TUB del quale non risulta la sottoscrizione in calce al contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 671,58 per le commissioni intermediario, euro 148,05 per le spese di istruttoria, euro 244,65 per le commissioni di attivazione,

La voce di costo relativa agli oneri erariali - spese di amministrazione (lett. E del prospetto economico) non distingue l'importo degli oneri erariali dalle altre spese di amministrazione sì che l'opacità della clausola ne impone la considerazione del carattere *recurring*. Al fine della determinazione secondo il criterio *pro rata temporis*, l'importo di euro 55,85 deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantasei). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantaquattresima rata, la quota non maturata è pari a euro 30,72.

Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro  $(671,58 + 148,05 + 244,65 + 30,72) = 1.095,00$ .

La richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata non è suscettibile di accoglimento. Fermo restando che l'intermediario ha giustificato la previsione di tale costo, come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione 31 marzo 2020, n. 5909) «*la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*».

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.095,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO